



SETTORE I° - AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SEGRETERIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 259 del 12-08-2016**

---

**Oggetto:** REVOCA IN AUTOTUTELA INTERA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PALESTRA COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 228 DEL 13/07/16, DET. N. 256 DEL 11/08/2016 E LETTERA INVITO PROT. N. 6057 DEL 11/08/16).

---

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°**

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 22 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- G.C. n. 45 del 09/04/2016 con la quale è stata disposta l'assegnazione definitiva del PEG;

Visto il decreto sindacale n.1 del 01.01.2016, con il quale veniva attribuito l'incarico dirigenziale ai Responsabili dei servizi;

Visti :

- l'art. 40 comma 3 del nuovo Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n.53 del 21/12/2015 ai sensi dell'art . 152 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7

Richiamata altresì la nuova formulazione del comma 8 del citato art.183 il quale dispone " al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa(...)";

Richiamata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 5/2016 la quale prevede di verificare la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento:

- con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.

Visto l'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split payment", in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 in relazione alle fatture presentate relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario dall'ente pagatore;

Vista gli atti:

- determinazione n° 228 del 13/07/2016 con la quale si approvava l'avviso di pre-informazione per indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via C. Colombo;
- determinazione n° 256 del 11/08/2016 con la quale si approvava la determina a contrarre - affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via c. colombo. approvazione lettera-invito e relativi allegati – CIG: ZB61AEBD6E;
- lettera d'invito prot. n. 6057 del 11/08/2016;

Dato atto che l'Amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che, pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara;

Dato atto che la revoca intervenuta prima dell'espletamento della gara non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca degli atti di gara in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;

Considerato pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire alla revoca in autotutela degli atti di gara succitati;

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990;

Ravvisata la necessità, pertanto, di revocare in autotutela i seguenti atti di gara:

- la determinazione n° 228 del 13/07/2016 con la quale si approvava l'avviso di pre-informazione per indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via C. Colombo;
- la determinazione n° 256 del 11/08/2016 con la quale si approvava la determina a contrarre - affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via c. colombo. approvazione lettera-invito e relativi allegati – CIG: ZB61AEBD6E;
- la lettera d'invito prot. n. 6057 del 11/08/2016;

## **DETERMINA**

1. di revocare in sede di autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, i seguenti atti di gara:
  - a. la determinazione n° 228 del 13/07/2016 con la quale si approvava l'avviso di pre-informazione per indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via C. Colombo;
  - b. la determinazione n° 256 del 11/08/2016 con la quale si approvava la determina a contrarre - affidamento del servizio di gestione della palestra comunale polivalente sita in via c. colombo (CIG: ZB61AEBD6E);
  - c. la lettera d'invito prot. n. 6057 del 11/08/2016;
2. di dare atto che la revoca intervenuta prima dell'espletamento della gara non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca degli atti di gara in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;

3. di dare comunicazione della revoca in autotutela, via PEC, alle ditte invitate con lettera d'invito – prot. n. 6057 del 11/08/2016;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
  - a. al servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
  - b. all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale;
5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Determinazione N. 259 del 12-08-2016

---

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Chiodi Daniela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Chiodi Daniela

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000:

- Visto
- Favorevole
- Contrario
- Relazione

Note:

---

---

---

Lagosanto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Guietti Roberta

**Pubblicazione**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal ..... al .....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
Dott.ssa Chiodi Daniela